

# Ordinanza 99 sull'adeguamento dei limiti di reddito nella previdenza professionale

**Modifica dell'11 novembre 1998**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984<sup>1</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 5*                    Adattamento all'AVS

Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:

Precedenti importi Fr.	Nuovi importi Fr.
23 880	24 120
71 640	72 360
2 985	3 015

*Art. 21 cpv. 1 e cpv. 2 secondo periodo*

<sup>1</sup> L'assicurato ha diritto a un accredito complementare unico di vecchiaia (accredito complementare) se il suo salario coordinato è inferiore a 19 440 franchi.

<sup>2</sup> ... È tuttavia ridotto nella misura in cui l'avere di vecchiaia complessivo (avere di vecchiaia e accredito complementare) supera l'avere di vecchiaia di un assicurato il cui salario coordinato è pari a 13 360 franchi nel 1985, a 13 940 franchi nel 1986 e 1987, a 14 520 franchi nel 1988 e 1989, a 15 480 franchi nel 1990 e 1991, a 17 400 franchi nel 1992, a 18 240 franchi nel 1993 e 1994, a 18 720 franchi nel 1995 e 1996, a 19 200 franchi nel 1997 e 1998, nonché a 19 440 franchi a partire dal 1° gennaio 1999. ...

<sup>1</sup> RS 831.441.1

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

11 novembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0966